

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5307 del 13/10/2023
Oggetto	D.LGS N.152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N.21/2004 E SMI - DGR N.1795/2016. ECOCONSORZIO BA - Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n. Det-Amb-2020-3510 del 28/07/2020 rilasciata da ARPAE SAC per la gestione dell'impianto di compostaggio per la produzione di ammendante compostato misto, funzionalmente connesso all'installazione IPPC di allevamento intensivo di suini sito in comune di Alfonsine, via Reale, n.39/A.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5517 del 13/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno tredici OTTOBRE 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS N.152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N.21/2004 E SMI - DGR N.1795/2016. **ECOCONSORZIO BA - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) N. DET-AMB-2020-3510 DEL 28/07/2020** RILASCIATA DA ARPAE SAC PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO PER LA PRODUZIONE DI AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO, FUNZIONALMENTE CONNESSO ALL'INSTALLAZIONE IPPC DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI SITO IN COMUNE DI ALFONSINE, VIA REALE, N.39/A.

AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA.

IL TITOLARE DI INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che il gestore Società Ecoconsorzio BA, avente sede legale e installazione in Comune di Alfonsine, Via Reale, n.39/A (C.F. 02608830390), è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. Det-Amb-2020-3510 del 28/07/2020 per l'esercizio dell'impianto di compostaggio per la produzione di ammendante compostato misto, tecnicamente connesso con l'allevamento IPPC intensivo di suini gestito dalla Società Terre del Bio autorizzata con AIA rilasciata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale Det-Amb-2020-3311 del 16/07/2020 e s.m.i.;

VISTA la comunicazione ex art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi trasmessa dal gestore Società Ecoconsorzio BA (C.F. 02608830390) in data 30/03/2023, acquisita al ns. PG/2023/56963 del 31/03/2023 tramite il Portale Regionale AIA-IPPC, per variazione della frequenza di monitoraggio riguardante la matrice odorigena, introduzione dell'attività di trinciatura e approvvigionamento idrico a scopo irriguo/bagnatura;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" e in particolare il Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- la *V^ Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404* avente per oggetto "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04", la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 5249 del 20/04/2012* avente ad oggetto: "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- il *Regolamento regionale 15 Dicembre 2017 n.3* emanato con *Decreto di Giunta Regionale n. 209 del 15/12/2017*, avente ad oggetto: "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 Ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto *“Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione”*;
- la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2022-30 del 08/03/2022, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al *Dott. Ermanno Errani*;

VISTA altresì la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento, individuato per la pratica ARPAE n. 16162/2023, emerge che:

- in data 30/03/2023 (ns. PG/2023/56963 del 31/03/2023) il gestore Società Ecoconsorzio BA (C.F. 02608830390) ha trasmesso, tramite Portale Regionale IPPC-AIA, la **comunicazione di modifica** dell'AIA n. Det-Amb-2020-3510 del 28/07/2020, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comprensiva del versamento delle spese istruttorie dovute pari ad euro 250,00.

L'Azienda propone le seguenti variazioni riportate in sintesi:

- modifica del Piano di Monitoraggio e Controllo previsto per la matrice odorigena, con variazione della periodicità dei controlli strumentali da trimestrale a biennale;
- aggiornamento delle fonti di approvvigionamento idrico: utilizzo di acqua prelevata dal canale consortile e/o da pozzo per bagnatura strade e irrigazione;
- attivazione della fase di trinciatura del materiale vegetale presso l'impianto;
- la succitata Comunicazione si configura come modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi delle disposizioni impartite dalla Regione Emilia Romagna con la Circolare Regionale del 01/08/2008, PG/2008/187404. In particolare è necessaria la revisione delle prescrizioni contenute nell'AIA;
- dall'iniziale verifica documentale si è riscontrata la non completezza formale della documentazione presentata, per cui, con nota PG/2023/69123 del 20/04/2023, questo Servizio ha provveduto a richiedere gli elementi necessari al completamento dell'istanza con contestuale interruzione dei termini del procedimento, assegnando un tempo pari a 30 giorni;
- in data 12/05/2023, il gestore ha avanzato istanza di proroga dei termini (acquisita al ns. PG/2023/83949 del 12/05/2023) per la presentazione di quanto richiesto nella nostra succitata nota, accolta da questo Servizio con nota ns. PG/2023/86643 del 17/05/2023;
- in data 15/06/2023, il gestore ha avanzato una seconda istanza di proroga dei termini (acquisita al ns. PG/2023/104848 del 15/06/2023) accolta da questo Servizio con nota ns. PG/2023/108761 del 21/06/2023;
- in data 14/07/2023 il gestore ha trasmesso, tramite Portale IPPC-AIA, la documentazione integrativa richiesta con nostra PG/2023/69123 del 20/04/2023, ritenuta completa ai fini dell'avvio dei termini procedurali, tale per cui la data di avvio del procedimento risulta essere il 14/07/2023;
- ai sensi di quanto previsto all'art. 4 c. 2 e c. 3 D.L. 61/2023 e s.m.i., recante *"Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023"*, il procedimento in corso è stato sospeso per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023;
- la modifica proposta riguarda aspetti tecnico-gestionali e ambientali dell'installazione tale per cui, questo Servizio ha richiesto il parere tecnico al competente Servizio Territoriale - Unità IPPC-VIA con ns. PG/2023/142958 del 21/08/2023, relativamente alla matrice acustica;
- in data 01/09/2023 è pervenuto il parere favorevole del Servizio Territoriale - Unità IPPC-VIA (PG/2023/148780 del 01/09/2023) relativamente alla matrice acustica;
- in merito alle valutazioni riguardanti la matrice odorigena emergono le seguenti considerazioni: il gestore ha provveduto ad effettuare una campagna di monitoraggio delle emissioni odorigene trimestrale della durata di un anno come previsto nell'AIA, al Capitolo D2.4 - Emissioni in atmosfera, paragrafo "Monitoraggio". La Relazione di Livello 2 (acquisita al ns. PG/2023/5471 del 12/01/2023) riguardante lo Studio conclusivo delle emissioni odorigene, basato sulle misurazioni effettuate in sito, ricomprende le sorgenti dell'impianto di compostaggio e dell'allevamento. Dalla Relazione emerge il rispetto dei valori emissivi delle particelle odorigene definiti dalla normativa di settore. Non risultano esposti e/o segnalazioni direttamente riconducibili

all'impianto, né all'allevamento. Sulla base di tali considerazioni, il gestore propone di effettuare un monitoraggio semestrale (periodo invernale e periodo estivo) e, sulla base dei risultati dei campionamenti, eseguire annualmente una simulazione di ricaduta al fine di valutare l'impatto sui recettori presentandola contestualmente al report annuale con scadenza al 30 aprile di ogni anno successivo. Propone inoltre di rinnovare i dati meteo con cadenza quinquennale, per tenere conto della mutazione climatica. In virtù della recente proposta di attivazione della fase di trinciatura, finalizzata in prima battuta a migliorare la fase di movimentazione del composto misto, si ritiene condivisibile la proposta del gestore. Qualora anche le successive perizie odorigene dessero esito positivo, si valuterà se ritenere conclusa l'attività di monitoraggio strumentale delle emissioni odorigene mantenendo attive tutte le modalità gestionali atte alla riduzione e limitazione delle emissioni, fermo restando che l'insorgere di segnalazioni e/o esposti correlabili alle attività aziendali saranno comunque oggetto di verifiche ed eventuali disposizioni di riattivazione del monitoraggio.

- in merito alle valutazioni riguardanti l'attivazione della fase di trinciatura emergono le seguenti considerazioni: l'apparecchiatura di cui l'azienda intende avvalersi è un impianto mobile provvisto di camera di triturazione del materiale vegetale, tramoggia di carico e nastro trasportatore. La fase di trinciatura è un'operazione meccanica che limita l'alterazione di odori del vegetale e avviene all'interno dell'impianto protetto da cofanature che impediscono la fuoriuscita di polveri. L'impianto è posto su area pavimentata e non si generano scarichi di acque reflue. Le attività di trinciatura sono generalmente avviate in assenza di precipitazioni e in seguito vengono immediatamente effettuate le attività di pulizia dell'area. Non si ha stoccaggio di materiale vegetale trinciato in quanto l'apparecchiatura è utilizzata solo nel momento del bisogno (a inizio ciclo e in caso di necessità di rabbocco dell'impianto di compostaggio) tale per cui il trinciato viene introdotto nella vasca di produzione del compost. Si ritiene pertanto che le modalità adottate siano sufficienti al contenimento delle emissioni polverulente e che l'area non sia soggetta alle disposizioni di cui alla DGR 286/2005.
- in merito alle valutazioni riguardanti l'approvvigionamento idrico si conferma che l'impianto di compostaggio non necessita di risorsa idrica. L'uso di acqua è limitato esclusivamente alle attività di bagnatura delle strade, per contenere le emissioni polverulente nei mesi più caldi, e per l'irrigazione della barriera verde. La fonte di approvvigionamento che l'Azienda dichiara utilizzare è il Canale Consortile "Principale Lavezzola 28 ZB", la cui concessione al prelievo è intestata a Le Terre del Bio, Azienda alla quale il gestore Ecoconsorzio BA è funzionalmente connessa. Sono presenti anche altre fonti quali l'acquedotto e il pozzo aziendale sempre intestato a Le Terre del Bio. Il consumo previsto per le attività succitate è stimato in circa 200 mc/anno. L'approvvigionamento avviene direttamente tramite autobotti dotate di pompe di prelievo che provvedono anche alla bagnatura delle strade e all'irrigazione tramite irrorazione diretta a bassa pressione. Dal Rapporto ispettivo 2023, redatto dal competente Servizio Territoriale ARPAE (PG/2023/92698 del 26/05/2023) emerge che è presente il collegamento al pozzo anche se non utilizzato (risulta principalmente utilizzato per le attività di allevamento). Si ritiene pertanto che dovranno essere inserite all'interno dei Report annuali i quantitativi di acqua utilizzata per la bagnatura della viabilità per il contenimento delle polveri e i quantitativi impiegati per l'irrigazione delle piantumazioni perimetrali, avendo cura di distinguere la fonte idrica (acqua consorzio, pozzo, acquedotto ecc). A tale scopo l'Azienda dovrà registrare (in forma cartacea o informatica) le succitate informazioni relazionandole nel Report annuale.
- a riscontro di quanto inserito al punto 6.2, comma iii) del Rapporto Ispettivo 2023, redatto dal competente Servizio Territoriale ARPAE, si ritiene opportuno cogliere l'occasione per eliminare quanto descritto nella Determinazione AIA n. Det-Amb-3510 del 28/07/2020, alla sezione C - C.3 Valutazione integrata dell'inquinamento, al capitolo "5. Proposta di piano di monitoraggio e controllo", trattandosi della proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo avanzata dal gestore nell'ambito del procedimento di rilascio dell'AIA, il quale è stato accolto inserendo le specifiche prescrizioni di monitoraggio nei relativi capitoli suddivisi per matrice ambientale nell'apposita Sezione D della Determina, al fine di migliorare la lettura dell'atto.
- il presente atto si configura come aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. Det-Amb-3510 del 28/07/2020;

CONSIDERATO che il gestore è **comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto**;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, i termini di conclusione del procedimento per il rilascio di AIA sono fissati pari a 60 giorni dalla presentazione della comunicazione, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

RESO NOTO che:

1. ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, il responsabile del procedimento istruttorio e della redazione del presente atto è il Collaboratore Tecnico Professionale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna, Ing. Marcella Chiri, individuato alla pratica ARPAE n. 16162/2023;

2. ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Ravenna, con sede in Ravenna, Piazza dei Caduti n.2;
3. le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

Su proposta del Responsabile del Procedimento

DISPONE

1. **di considerare** la modifica proposta dal gestore **Società Ecoconsorzio BA**, avente sede legale e installazione in Comune di Alfonsine, Via Reale, n.39/A (C.F. 02608830390), come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA n. Det-Amb-3510 del 28/07/2020**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
2. **di aggiornare** l'AIA n. Det-Amb-3510 del 28/07/2020 in relazione alle modifiche descritte nella documentazione presentata in data 30/03/2023 (acquisita al ns. PG/2023/56963 del 31/03/2023) e in data 14/07/2023 (acquisita al ns. PG/2023/123049 del 14/07/2023) e descritte di seguito in sintesi:
 - modifica del Piano di Monitoraggio e Controllo previsto per la matrice emissioni odorigene, con variazione della periodicità dei controlli strumentali da trimestrale a semestrale per un anno;
 - aggiornamento delle fonti di approvvigionamento idrico: utilizzo di acqua prelevata dal canale consortile e/o da pozzo per bagnatura strade e irrigazione;
 - attivazione della fase di trinciatura del materiale vegetale presso l'impianto;
3. **di aggiornare d'ufficio** l'AIA n. Det-Amb-3510 del 28/07/2020 in merito a quanto riportato nella Sezione C - C.3 Valutazione integrata dell'inquinamento, al capitolo "5. Proposta di piano di monitoraggio e controllo", significando che tale capitolo è da intendersi stralciato dall'AIA;
4. **di aggiornare** l'AIA n. Det-Amb-3510 del 28/07/2020 in relazione alle modifiche, già citate nelle premesse del presente atto, come di seguito riportato:
 - a) Quanto prescritto nell'Allegato - Sezione D – Capitolo D2.4.2 "Emissioni in atmosfera", Paragrafo "Monitoraggio", **viene modificato e sostituito** con quanto di seguito riportato:

Monitoraggio

1. *La ditta dovrà effettuare, **entro il 31/12/2024**, due campagne di misura a cadenza semestrale (una in periodo estivo e una in periodo invernale) delle emissioni odorigene. Tali campagne dovranno prevedere misure atte a caratterizzare le emissioni odorigene durante le varie fasi di funzionamento (distribuzione della matrice liquida, rivoltamento aerazione, fase statica, ecc). Le misurazioni olfattometriche dovranno interessare il sito nella sua globalità (allevamento e impianto). In occasione delle campagne di monitoraggio, dovrà essere comunicata ad ARPAE – Servizio Territoriale la data in cui verranno svolte le rilevazioni, **almeno 15 giorni prima dell'inizio di ogni misurazione**, per ottemperare a quanto previsto dall'art. 29-sexies comma 6) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.;*
2. *Le campagne di misura e la successiva valutazione dell'impatto odorigeno dovranno essere condotte tenendo conto di quanto previsto dal Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023. Dovranno essere misurate le emissioni odorigene prodotte da superfici areali passive, utilizzando metodi confrontabili con quelli utilizzati nelle precedenti campagne di monitoraggio. I dati di input al modello devono, inoltre, tenere conto delle eventuali fluttuazioni temporali date dalle variazioni della velocità del vento rispetto a quella di campionamento.*
3. **Entro 30 giorni dall'ultima misurazione prevista**, dovrà essere presentata tramite PEC ad ARPAE SAC ed ST, l'aggiornamento della Relazione Tecnica sulle emissioni odorigene di Livello 2, redatta sulla base delle Linee Guida ARPAE, completa di eventuali proposte di monitoraggio e/o misure di mitigazione. Alla luce dei risultati ottenuti, potrà essere rivalutata la periodicità di monitoraggio sulla base delle conclusioni emerse. Qualora sia confermato il rispetto dei valori di accettabilità, e non siano pervenute segnalazioni e/o esposti, il gestore potrà sospendere le misurazioni in attesa delle valutazioni di merito da parte dell'Autorità competente riguardanti la Relazione ed eventuale proposta di modifica del monitoraggio.

Emissione	Frequenza	Registrazione
Emissioni odorigene	Semestrale per un anno	Report

- b) Quanto prescritto nell'Allegato - Sezione D – Capitolo D2.5 “Emissioni in acqua”, **viene modificato e sostituito** con quanto di seguito riportato:

Aspetti generali

Per la gestione dell'impianto di compostaggio di produzione di ammendante compostato misto, non è previsto utilizzo di acqua nel processo e non sono previsti scarichi di acque reflue.

L'uso di acqua è limitato esclusivamente alle attività di bagnatura delle strade, per il contenimento di eventuali emissioni polverulente nei mesi più caldi, e per l'irrigazione della barriera verde. Le fonti di approvvigionamento disponibili sono il Canale Consortile “Principale Lavezzola 28 ZB”, il pozzo e l'acquedotto, le cui concessioni al prelievo sono intestata a Le Terre del Bio, Azienda alla quale il gestore Ecoconsorzio BA è funzionalmente connessa.

Il consumo previsto per le attività succitate è stimato in circa 200 mc/anno, variabili principalmente in base alle temperature esterne. L'approvvigionamento avviene direttamente tramite autobotti dotate di pompe di prelievo che provvedono anche alla bagnatura delle strade e all'irrigazione tramite irrorazione diretta a bassa pressione.

Monitoraggio

Dovranno essere inserite all'interno dei Report annuali i quantitativi di acqua utilizzata per la bagnatura della viabilità e i quantitativi impiegati per l'irrigazione delle piantumazioni perimetrali, avendo cura di distinguere la fonte idrica utilizzata (acqua consorzio, pozzo, acquedotto). A tale scopo l'Azienda dovrà registrare (in forma cartacea o informatica)

Consumo idrico	Modalità controllo e registrazione	Frequenza
Fonte approvvigionamento (canale, pozzo, acquedotto)	Registrazione consumi ad ogni utilizzo, specificando la fonte utilizzata e riportare consumi nel Report annuale	Ad ogni utilizzo, su registro cartaceo/informatico

- c) quanto previsto nell'Allegato - Sezione C – Capitolo C1.3 “Descrizione dell'assetto impiantistico”, paragrafo “Modalità Operative” viene **viene modificato e implementato** da quanto seguito riportato:

Il processo di trinciatura del sottoprodotto vegetale si rende necessario per agevolare la fase di movimentazione del compostato nella vasca, in quanto impedisce eventuali malfunzionamenti dovuti all'aggroggiarsi del vegetale alle coclee dell'impianto. I problemi possono generalmente derivare dall'utilizzo di paglia tal quale, e per tanto in questi casi può essere necessario attivare la fase di trinciatura. L'apparecchiatura utilizzata è un impianto mobile provvisto di camera di triturazione del materiale vegetale, tramoggia di carico e nastro trasportatore. E' inoltre utilizzata una pala gommata per il carico del materiale nella tramoggia e successivo trasporto all'interno dell'impianto. La fase di trinciatura è un'operazione meccanica che limita l'alterazione di odori del vegetale e avviene all'interno dell'impianto protetto da cofanature che impediscono la fuoriuscita di polveri. L'impianto è posto su area pavimentata in cemento posta sul lato Nord dell'impianto. Le attività di trinciatura sono generalmente avviate in assenza di precipitazioni e in seguito vengono immediatamente effettuate le attività di pulizia dell'area. Non si generano scarichi di acque reflue.

Non si ha stoccaggio di materiale vegetale trinciato in quanto l'apparecchiatura è utilizzata solo nel momento del bisogno (a inizio ciclo e in caso di necessità di rabbocco dell'impianto di compostaggio) tale per cui il trinciato viene introdotto in breve tempo nella vasca di produzione del compost. In linea generale il substrato ha bisogno di essere integrato ogni 15-20 giorni, anche se non sempre viene utilizzata la paglia.

L'utilizzo dell'impianto di trinciatura si ha a inizio ciclo (circa 8 ore/giorno per 3 giorni) e successivamente in base alla necessità di rabbocco del substrato (circa 8 ore/giorno, 1-2 giorni/mese).

- d) Quanto prescritto nell'Allegato - Sezione D – Capitolo D2.4.3 “Emissioni diffuse e fugitive”, Paragrafo “Prescrizioni”, **viene modificato e implementato** con quanto di seguito riportato:

Prescrizioni:

1. la Ditta dovrà registrare su registro cartaceo/informatico le date di attivazione della fase di trinciatura.

5. **di confermare** tutte le restanti condizioni e prescrizioni impartite con Determinazione n. Det-Amb-3510 del 28/07/2020;
6. **di mantenere fissato il termine di validità della autorizzazione** n. Det-Amb-3510 del 28/07/2020 **al 28/07/2030**, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., fatto salvo che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'AIA è comunque disposto secondo quanto previsto dal medesimo Decreto;
7. **di trasmettere**, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di AIA al SUAP territorialmente competente per la comunicazione al gestore interessato.
Copia del presente provvedimento è altresì trasmesso, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Alfonsine, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
8. **di rendere noto che**, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e s.m.i., copia dell'AIA (e di qualsiasi suo successivo aggiornamento) è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito web istituzionale di questa Agenzia (www.arpa.emr.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;
9. **di dare atto** che, contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

DICHIARA che:

10. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
11. il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL TITOLARE DI INCARICO DI FUNZIONE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Ing. Francesca Chemeri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.